

N. 09261/2014 REG.PROV.COLL.

N. 08643/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8643 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Salviati presso il cui studio in Roma Via Giovanni Bettolo, n. 9 sono elettivamente domiciliati;

contro

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l'Istituto Comprensivo -OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

per l'annullamento

della delibera del 30 maggio 2013 con la quale in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe della III classe dell'istituto Comprensivo -OMISSIS-di -OMISSIS- ha stabilito di non ammettere il minore -OMISSIS- alla successiva classe IV nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale tra cui la pagella consegnata alla madre del minore in data 18 luglio 2013, nonché per l'accertamento del diritto dello stesso ad essere ammesso a frequentare la classe IV elementare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Istituto Comprensivo -OMISSIS-;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato alle amministrazioni in epigrafe indicate in data 16 settembre 2013 e depositato il successivo 20 settembre i genitori del minore sopra indicato impugnano l'esito dello scrutinio di non ammissione del figliolo dalla classe III alla IV elementare.

2. Avverso tale provvedimento deducono l'unica articolata doglianza di violazione e falsa applicazione della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 della Circolare del MIUR del 27 dicembre 2012 del d.P.R. n. 122 del 2009 della circolare n. 8 del MIUR del 6 marzo 2013, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento.

Concludono per l'accoglimento dell'istanza cautelare anche in via monocratica e per l'accoglimento del ricorso.

3. L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

4. Con decreto monocratico del 20 settembre 2013 l'istanza cautelare è stata accolta, disponendosi l'ammissione con riserva dell'alunno alla classe successiva anche presso altro istituto scolastico, come confermato alla successiva Camera di Consiglio del 17 ottobre 2013.

5. Il ricorso è stato infine trattenuto in giudizio alla pubblica udienza del 22 maggio 2014.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto come chiarito sin dalla compiuta motivazione del decreto monocratico n. 3705 del 20 settembre 2013.

Nella stessa è stato infatti posto in rilievo che, "vertendosi nell'ambito della scuola primaria, la mancata ammissione dell'alunno alla classe successiva costituisce un'ipotesi affatto eccezionale che avrebbe dovuto essere sostenuta da apposita ed analitica motivazione (art. 1, (rectius art. 3) comma 1 bis del d.l. n. 137/2008 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. n. 169/2008), anche in considerazione della particolare situazione di disagio in cui versa l'alunno medesimo;"

2. Come è stato posto in rilievo dai ricorrenti con la articolata doglianza in narrativa riferita, la norma di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.l. n. 137 del 2008 consente ai docenti della scuola primaria, con decisione assunta all'unanimità, di non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

I ricorrenti osservano ancora che sin dalla legge n. 170 del 2010 sono stati individuati i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) tra i quali sono ricompresi proprio la disgrafia e la disortografia e rilevano che, nel caso in esame, sin dal verbale della riunione del 30 maggio 2013 pur avendo gli insegnanti ritenuto sussistere i presupposti di applicabilità della Circolare del MIUR in data 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali appunto nei casi di disgrafia e di disortografia, tuttavia, ciò non li ha portati a identificare nelle difficoltà di scrittura in cui il loro figliolo si dibatteva sin dal primo quadrimestre come rientranti proprio nelle due fattispecie appositamente regolamentate. In particolare venivano riferite "una difficoltà nello scrivere in corsivo", a non rispettare i margini del foglio ed a non riuscire a seguire il rigo di scrittura, "né la dimensione delle lettere sarebbe stata mai rispettata".

I ricorrenti lamentano ancora che l'art. 10 del d.P.R. n. 122 del 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" prevede che per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive, mentre nel verbale del Consiglio di classe del 16 gennaio 2013 a chiusura del 1° quadrimestre, il Collegio dei docenti avrebbe deciso la totale uniformità delle verifiche e che esse sarebbero state corrette con uguale criterio. Da ciò si evince che il giudizio di valutazione uguale ed indifferenziato per tutte le posizioni è in aperto contrasto con la norma regolamentare

sopra riportata, che invece impone di tener conto delle “specifiche situazioni soggettive”.

Osservano ancora che non è stato attivato per tempo il piano personalizzato previsto dalla circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e che la scuola, pur conoscendo la situazione familiare del bambino (figlio di una cittadina peruviana e di padre italiano, con notevoli difficoltà economiche) non abbia messo in relazione le evidenti difficoltà espressive del minore con la sua complessiva situazione familiare.

Concludono che da tutto quanto sopra esposto si ricava che è stato leso il diritto all’istruzione del minore e violato il principio di uguaglianza sostanziale, dimostrando la scuola un atteggiamento non inclusivo né positivo verso il bambino che rivela un disagio ed una necessità specifica.

3. Tutte le doglianze vanno accolte ed in particolare va posta in evidenza proprio la contestata illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudizio finale riportato rispetto ai vari atti collegiali con i quali è stata analizzata la posizione del minore, figliolo dei ricorrenti.

Dal verbale dell’8 novembre 2012 relativo al colloquio della madre del piccolo con le insegnanti di classe terza emerge che sin da quella data il bambino “presenta una grafia sempre meno comprensibile” ed analogamente era rilevato nel verbale di scrutinio del primo quadrimestre in data 16 gennaio 2013 in cui la situazione dell’alunno viene analizzata rilevandosi che mentre in passato egli “aveva una scrittura lineare, ora confonde i tre caratteri, scrive grande o piccolo e non ha più padronanza nell’organizzazione spazio – foglio” finché col verbale del 30 maggio 2013 si evidenzia che soltanto “dall’inizio del secondo quadrimestre, dopo avere visionato la circolare ministeriale BES del 27 dicembre 2012” sarebbe stato posto in essere un piano personalizzato.

Al riguardo deve osservarsi che la stessa circolare testè citata non fa che richiamare norme già esistenti quali la legge generale sulla disabilità 11 febbraio 1992, n. 104 e la legge 8 ottobre 2010, n. 170 riguardante appunto “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.” e quest’ultima in particolare riguardante fra gli altri disturbi come la disgrafia e disortografia, riferibili al bambino.

Vero è che tali disturbi sarebbero stati evidenziati nell’alunno figliolo dei ricorrenti soltanto quando l’anno scolastico era già iniziato, di tal che egli non ha potuto usufruire delle disposizioni in materia di disabilità e quindi dell’insegnante di sostegno, ma una volta manifestatosi il disturbo, a prescindere dalla consultazione del pediatra di famiglia, come richiesto dalla scuola nel verbale del novembre 2012, potevano essere prese nell’immediatezza del problema iniziative per lui più vantaggiose, specialmente nella considerazione che negli anni scolastici precedenti egli “aveva una scrittura lineare”, sintomo di una situazione emotiva differente e di una diversa percezione dei problemi familiari forse meno consapevole, ma ancora non deleteria per l’apprendimento scolastico.

Né sotto il profilo normativo vi era bisogno di attendere appunto la circolare sui BES del dicembre 2012, in quanto la legge n. 170 del 2010 era stata seguita dalle Linee Guida del 12 luglio 2011 in cui, oltre ai disturbi già individuati dalla legge, il Ministero si preoccupava di individuare le competenze di ognuno dei soggetti coinvolti ed in particolare per i docenti, stabiliva, fra l’altro che essi “devono attuare strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo, adottare misure dispensative ed attuare modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti”.

Sostanzialmente gli strumenti per recuperare il minore già esistevano non appena il problema si è manifestato.

La conseguenza delle superiori osservazioni non può che essere quella posta in evidenza nella sede decisoria monocratica e che, cioè, il caso non appare rientrare tra quelli “eccezionali e comprovati da specifica motivazione” previsti dall’art. 3, comma 1 bis del d.l. n. 137 del 2008 ai fini della mancata ammissione alla classe successiva. Soprattutto la circostanza posta in evidenza nel verbale del n. 11 dell’8 novembre 2012 che le difficoltà cui andava incontro il bambino sono emerse dai

suoi lavori, che “giorno dopo giorno, hanno evidenziato una grafia sempre meno comprensibile” consente di ritenere che la situazione scolastica dell’alunno non presentasse quella eccezionalità tale da consentirne la bocciatura, proprio a causa dell’ingravescenza della stessa, come confermata dal verbale finale del primo quadrimestre del 16 gennaio 2013 laddove si legge che, mentre nei precedenti anni scolastici fino alla terza elementare il bambino aveva una scrittura lineare ora sta “vivendo una situazione particolare, un disagio familiare che sta trasferendo nel suo apprendimento”; e della inadeguata calibratura degli aiuti compensativi dalle norme previsti per alunni con le sue difficoltà, dovuta sicuramente anche alla mancata precisa individuazione medica del disturbo da cui è affetto il bambino, che visitato da uno specialista, per come riferito dalla madre nel colloquio del 21 febbraio 2013, non avrebbe presentato situazioni problematiche legate alla famiglia.

4. Le superiori considerazioni consentono dunque di accogliere il ricorso e per l’effetto di annullare l’atto di cui al verbale del 30 maggio 2013 di scrutinio finale con cui il Consiglio di -OMISSIS- dell’istituto Comprensivo -OMISSIS-di -OMISSIS- non ha ammesso alla classe IV elementare il figliolo dei ricorrenti.

5. La delicatezza delle questioni trattate consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone come in motivazione indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)